



Provincia di Modena

OGGETTO: D.M. 17/2011. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA.

ART. 1 - OGGETTO

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 del "*Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante teoria ed istruttore di guida di autoscuola*" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12/09/2012, della determinazione dirigenziale n. 197 del 26/09/2016 con la quale è stata nominata la Commissione d'Esame e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.11 (di seguito D.M. 17/2011) "*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*", è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a sostenere gli esami, gli aspiranti che, **alla data di scadenza** stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 e art. 4 del Regolamento Provinciale:

A) PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni¹;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.

B) PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA (art. 6 del D.M. 17/2011)

¹Art. 120 comma 1 D.Lgs. 285/92: "Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R.9/10/1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".

*ora sostituite dal D.Lgs. n. 159/2011;

- a) età non inferiore a 21 anni
- b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale²)
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni¹;
- d) patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore completa*);;
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore parziale*);;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera c) del Regolamento Provinciale (*abilitazione istruttore per apertura autoscuola*);

I candidati devono avere altresì la residenza nel territorio della Provincia di Modena ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Provinciale.

Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti insegnanti di teoria ed istruttori di guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono avere partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.

Al cittadino extracomunitario oltre al possesso dei sopra citati requisiti, è richiesto il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia e di essere comunque residente nel territorio della Provincia di Modena. Quest'ultimo requisito deve essere dimostrato anche dai cittadini degli Stati Membri dell'unione Europea.

I titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito effettuata a cura dell'autorità diplomatica italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio stesso unitamente alla dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi).

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un Paese Membro dell'Unione Europea, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, devono rivolgere apposita domanda, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo

² Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

¹ Art. 120 comma 1 D.Lgs. 285/92: "Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R.9/10/1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".

*ora sostituite dal D.Lgs. n. 159/2011;

(euro 16,00), alla Provincia di Modena – Servizio Amministrativo Lavori Pubblici - U.O. Concessioni - Segreteria Esami Autoscuole, riproducendo lo schema che viene allegato al presente Bando, oppure compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, e dichiarare sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- a) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, PEC;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando.
- c) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni, in quest'ultimo caso è obbligatorio versare i diritti di segreteria per entrambi gli esami € 60,00X2);

la domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:

1. Presentazione direttamente all'ufficio preposto alla gestione degli Esami presso Provincia di Modena – Servizio Amministrativo LL.PP. - U.O. Concessioni - Segreteria Esami Insegnanti/Istruttori, viale J. Barozzi n. 340 (Sig.ra Margherita Fontanesi tel. 059 209910) – 41124 Modena, come segue:

1.a) a mano da parte dell'interessato, in tal caso la sottoscrizione della domanda può essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità in corso di validità;

1.b) a mano da parte di persona o altro intermediario, (agenzia di pratiche auto, associazioni di categoria, enti formatori ecc.) munita di delega scritta con allegata fotocopia dei documenti di identità in corso di validità del delegato e del delegante;

2. trasmissione mediante servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzate, indirizzata al Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena;

Data di scadenza del presente bando

A prescindere dalla modalità di trasmissione, la domanda di partecipazione all'esame dovrà pervenire alla Segreteria Esami insegnanti/istruttori tassativamente entro e non oltre il giorno **5 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 12.30 (DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO)**.

Nel caso di presentazione delle istanze secondo le modalità di cui ai punti 1.a) e 1.b). si informa che gli orari di apertura al pubblico della Segreteria Esami Autoscuole preposta alla ricezione delle domande sono i seguenti:

- martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12,30;

NOTA BENE:

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo l'istanza stessa non giunga all'ufficio preposto entro le **ore 12.30 di giovedì 05 OTTOBRE 2017**; a tal fine farà fede SOLO il timbro con data e ora di ricezione apposto dall'ufficio della Provincia di Modena preposto al ricevimento delle domande;

ATTENZIONE: NON FA FEDE LA DATA INDICATA SUL TIMBRO APPOSTO DALL'UFFICIO POSTALE.

Le domande pervenute presso gli uffici della Provincia di Modena oltre il termine del 05 OTTOBRE 2017 ore 12.30 non verranno accolte A PRESCINDERE DALLA DATA APPOSTA DALL'UFFICIO POSTALE COMPETENTE.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❑ attestazione del pagamento di € 60,00 per diritti di segreteria, (nel caso di domanda per entrambe le abilitazioni: attestazione del pagamento di € 120,00) versati sul c/c postale n. 218412 intestato a "Amministrazione Provinciale di Modena – Servizio Concessioni –

Servizio Tesoreria”, precisando la seguente causale: “Esame abilitazione insegnante e/o istruttore”. In nessun caso la somma verrà restituita;

- ❑ copia fotostatica leggibile e originale per la presa visione, dell’attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.
- ❑ eventuale fotocopia leggibile e originale per la presa visione dell’attestato di abilitazione di:
 - insegnante di teoria
 - istruttore di guidadel quale l’interessato sia già in possesso (*solo per chi intenda conseguire l’estensione dell’abilitazione*)
- ❑ copia conforme all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, o copia fotostatica leggibile e originale per la presa visione del titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi dichiarato;
(*documentazione facoltativa: in tal caso è obbligatorio indicare l’istituto che ha rilasciato il titolo di studio, l’indirizzo completo e l’anno di conseguimento per consentire all’amministrazione di effettuare le opportune verifiche*).
- ❑ copia fotostatica leggibile e originale per la presa visione, delle patenti possedute richieste per l’abilitazione che si intenda conseguire.
- ❑ copia fotostatica leggibile di un documento valido di identità dell’interessato in corso di validità.
- ❑ copia fotostatica leggibile di un documento di identità sia del delegato che del delegante nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata da persona diversa dall’interessato a da altro intermediario.
- ❑ copia fotostatica leggibile e originale per la presa visione della documentazione di cui al terzultimo e penultimo capoverso dell’art. 2 del presente bando per gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero.
- ❑ copia fotostatica leggibile e originale per la presa visione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia per le persone provenienti da un Paese extracomunitario.

NOTA BENE:

Eventuali irregolarità della domanda saranno comunicate dall’amministrazione provinciale e potranno, di norma, essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dalla Provincia stessa.

Nell’ipotesi in cui il richiedente non indichi nella domanda il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l’Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di cui sopra mediante raccomandata A/R, declinando ogni responsabilità in merito all’eventuale ritardo che non dovesse consentire la regolarizzazione entro il termine stabilito.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra la domanda non potrà più essere regolarizzata ed il candidato non sarà ammesso alla sessione d’esame.

Non è comunque sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla sessione d’esame, l’omissione nella domanda di dati essenziali necessari ad identificare e/o a rintracciare l’interessato, non altrimenti desumibili nel contesto o negli allegati della domanda stessa.

L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI

All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza (**05/10/2017 ore 12.30**). Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.

L'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente: <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=7&IDSezione=856>

Tale Elenco avrà valore di convocazione per gli ammessi.

L'Ufficio Esami insegnanti/istruttori comunicherà agli esclusi, con lettera raccomandata A/R, a mezzo fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, i motivi della non ammissione all'esame e qualsiasi altra comunicazione relativa alle procedure d'esame.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME

Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida occorre superare le prove d'esame inerenti le seguenti materie di cui al D.M. 17/2001 (Allegati 1 e 2):

MATERIE PER ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA (D.M. 17/2001 allegato 1):

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

MATERIE PER ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA (D.M. 17/2001 allegato 2)

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

A. PROCEDURE D'ESAME

Il giorno dell'esame, gli aspiranti insegnanti/istruttori dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Dopo l'identificazione, a ciascun aspirante verrà consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz, anche il seguente materiale:

- una busta in cui inserire la prova quiz (contrassegnata con la lettera "A"),

- una bustina ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra

La prova quiz, costituita da n. 2 schede è anonima e sarà adeguatamente diversificata per garantire imparzialità e trasparenza.

L'esame inizierà con lo svolgimento della prova quiz, solo al termine di questa sarà consentita l'uscita.

Al momento della consegna dell'elaborato da parte dei candidati, almeno due membri della commissione apporranno sulla busta "A" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta.

Dopo la correzione della prova a quiz si procederà all'apertura della bustina contenente le generalità del candidato per potere identificare l'autore dell'elaborato.

La seconda prova (solo per gli aspiranti insegnanti di teoria) verrà sostenuta subito dopo la conclusione delle operazioni di correzione di cui sopra, al termine delle quali ai candidati che hanno superato la prova quiz verrà consegnato il seguente materiale:

- una busta in cui inserire l'elaborato della seconda prova (contrassegnata con la lettera "B").

- una bustina ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra.

Quindi si procederà alle operazioni per lo svolgimento della seconda prova anche questa anonima.

La busta sigillata, contenente l'esercitazione comprendente i tre temi oggetto della seconda prova scritta, verrà scelta da un candidato, estratto a sorte, tra le tre terne predisposte dalla commissione. Solo al termine della seconda prova sarà consentita l'uscita.

Al momento della consegna dell'elaborato da parte dei candidati, almeno due membri della commissione appongono sulla busta "B" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta.

Per entrambe le prove il penultimo candidato che consegnerà la prova dovrà rimanere in aula fino alla consegna della prova da parte dell'ultimo candidato.

Dopo la correzione della seconda prova si procederà all'apertura della bustina contenente le generalità del candidato per potere identificare l'autore dell'elaborato.

L'esito delle prove scritte degli aspiranti insegnanti ed istruttori sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=7&IDSezione=856>, **tale pubblicazione avrà valore di convocazione, per coloro che hanno superato le prove scritte, per lo svolgimento delle prove orali secondo il calendario stabilito dal presente Bando.**

Il giorno **23 ottobre 2017 alle ore 9.30** presso la sede provinciale di Viale J. Barozzi n. 340 Servizio Amministrativo LL.PP. - Unità Operativa Concessioni - si procederà all'estrazione a sorte di una lettera dell'alfabeto per stabilire l'ordine di chiamata dei candidati che dovranno sostenere le prove orali. Tali operazioni sono pubbliche.

L'esito della prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato e, solo per gli aspiranti istruttori, **tale pubblicazione avrà valore di convocazione per lo svolgimento delle prove pratiche secondo il calendario stabilito dal presente bando.**

L'esito finale di entrambi gli esami (insegnanti/istruttori) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato, mediante adozione di atto dirigenziale al termine delle procedure di entrambe le tipologie di esame.

B. REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE D'ESAME

Le prove scritte sono anonime: non dovranno essere firmati i fogli dei quiz, dei temi, la busta grande, la bustina piccola, né dovranno essere apposti segni di riconoscimento, pena l'annullamento della prova. Nome e cognome dovranno essere indicati esclusivamente sul cartoncino contenuto nella bustina.

Nella prova quiz dovrà essere barrata con una X la risposta ritenuta esatta, **l'apposizione di segni diversi dalla X comporterà l'annullamento della prova.** Verrà attribuito un punto ad ogni risposta corretta; la mancata risposta verrà considerata errore.

In tale prova non saranno ammesse correzioni: nel caso in cui una risposta venisse corretta la risposta verrà considerata comunque sbagliata .

Non si potrà uscire dall'aula prima di aver terminato e consegnato il compito alla commissione.

I cellulari dovranno essere tenuti spenti.

Gli elaborati dovranno essere scritti esclusivamente con penna consegnata dalla commissione, su carta riportante il timbro dell'Ente e la sigla di un componente la commissione o del segretario.

I candidati non potranno consultare appunti, testi, manoscritti ed altro materiale.

Durante le prove scritte non sarà permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione per i chiarimenti d'uso.

I candidati colti in flagrante violazione di questi divieti saranno allontanati dall'aula e considerati respinti.

Alla fine della prova, su esplicita richiesta, verrà rilasciata una lettera per il datore di lavoro attestante la partecipazione all'esame.

La commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravverrà verrà escluso immediatamente dall'esame.

C. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M. e dell'art. 11 comma 1 del Regolamento Provinciale:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori (max errori consentiti n. 2); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di tre ore, come stabilito dalla commissione d'esame(**), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
(**) L'effettiva durata della seconda prova scritta sarà comunicata ai candidati il giorno dell'esame
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 11 comma 2 del Regolamento Provinciale ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);

D. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 del Regolamento Provinciale l'istruttore di guida può essere abilitato a:

1. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
2. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
3. conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M. e dell'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Provinciale:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori (max errori consentiti n.2); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
- b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) Il candidato sostiene le prove pratiche sotto riportate per dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta),
- d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti), a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci).

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) di cui sopra è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);

Le prove pratiche di cui alle precedenti lettere c) e d) si svolgono con le seguenti modalità per valutare capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:

- 1) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
- 2) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare almeno di patente B;

³ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

3) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della commissione esaminatrice, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola;

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 comma 1 lettera c) del Regolamento Provinciale sostengono solo le prove d'esame di cui alle precedenti lettere a) e b)⁴ (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*)

E. PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui alla lettera C. a) e lettera D. a) sarà comune.

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una simulazione di una lezione di teoria, due prove orali (una per insegnante e una per istruttore) e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori (max errori consentiti n. 2); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di tre ore, come stabilito dalla commissione d'esame(***), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

(***) L'effettiva durata della seconda prova scritta sarà comunicata ai candidati il giorno dell'esame

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione esaminatrice, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

d) il candidato sostiene due prove orali sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2001) e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011), le prove si intendono superate con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta), per ciascun orale sostenuto;

e) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011), la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); in caso di superamento sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lettera f);

f) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

1) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve

⁴ Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare di almeno patente A;

- 2) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della commissione esaminatrice che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- 3) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della commissione esaminatrice, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento Provinciale, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento Provinciale) condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

Qualora il candidato voglia conseguire oltre all'abilitazione di insegnante di teoria l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti)

Qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c) (tema scritto e simulazione della lezione di teoria), non sarà ammesso alla prova d) relativa all'esame orale per l'abilitazione di insegnante di teoria e non consegnerà quindi tale abilitazione, mentre potrà sostenere solo la prova orale relativa all'abilitazione di istruttore di guida.

Nell'ipotesi in cui il candidato non superi le prove pratiche di cui all'abilitazione da istruttore, ma abbia superato le prove alle suddette lettere b), c) e d) (tema scritto, simulazione della lezione di teoria, prova orale per insegnante), consegnerà solo l'abilitazione da insegnante.

Ciascuna prova è propedeutica alla successiva.

Nell'ipotesi in cui il candidato consegua una sola abilitazione potrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere una delle due prove di cui all'art. 14 del Regolamento Provinciale e di cui alla successiva lettera F. punti a) e b) del presente bando.

F. ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

a) **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera B) del presente Bando, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011, e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), (a seconda del tipo di abilitazione che si intenda conseguire)⁶ ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione come pure dell'attestato di abilitazione di insegnante.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida, svolto secondo le modalità di cui all'art. 6 lettera D. del presente Bando, verte sulle prove di cui al predetto articolo 6 lettera D. oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui alla stessa lettera D. punto a) (quiz) dello stesso articolo 6;

b) **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera A) del presente Bando, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M.

⁵ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

⁶ Art. 5 comma 1 del Regolamento Provinciale

17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione come pure dell'attestato di abilitazione di istruttore.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria, svolto secondo le modalità di cui all'art. 6 lettera C. del presente Bando, verte sulle prove di cui al predetto articolo 6 lettera C. con esclusione di quella di cui al punto a) (quiz).

- c) **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b) (*abilitazione istruttore parziale*) del regolamento provinciale e dello stesso D.M. 17/2011, che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza l'originale per la presa visione e la copia fotostatica dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del relativo corso di formazione iniziale, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo e dell'attestato di abilitazione parziale di istruttore.

L'esame per l'integrazione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui al precedente art. 6, verte sulla prova di cui al medesimo art. 6 lettera D. punto 1) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

ART. 7 – SEDE E DIARIO DELLE PROVE

Prove scritte: (quiz e temi scritti):

19 ottobre 2017 ore 8.00 presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Modena via Galileo Galilei n. 224 Modena.

Prove orali:

26 ottobre 2017 ore 8.00 presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Modena via Galileo Galilei n. 224 Modena.

Prove pratiche: (per i soli aspiranti istruttori):

26 ottobre 2017 ore 15.00 presso il piazzale antistante la Motorizzazione Civile di Modena via Galileo Galilei n. 224 Modena.

Eventuali variazioni saranno comunicate ai candidati con mezzi idonei.

NOTA BENE

I Candidati a cui non sia espressamente comunicata l'esclusione dalla partecipazione alla sessione d'esame o l'ammissione ad una seconda sessione d'esame, sono sin da ora chiamati a sostenere le prove (quiz e temi scritti) il giorno

19 ottobre 2017 ore 8.00

(sia per insegnante di teoria che per istruttore di guida)

presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Modena via Galileo Galilei n. 224 Modena.

si raccomanda la massima puntualità: i candidati che si presenteranno a prova iniziata non saranno ammessi a sostenere l'esame

La mancata presentazione alla suddetta prova comporterà l'automatica esclusione dalla sessione d'esame. Sarà possibile ripresentare domanda a partire dalla prima sessione utile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Provinciale e dell'art. 3 del presente bando.

NOTA BENE:

L'amministrazione si riserva di distribuire i candidati in più giornate in base al numero di istanze che perverranno.

Il numero massimo di candidati per ciascuna giornata sarà stabilito dopo che l'ufficio Esami avrà effettuato l'istruttoria delle istanze pervenute e verificato il numero esatto dei richiedenti.

L'eventuale suddivisione dei candidati nelle varie giornate d'esame verrà stabilita mediante sorteggio pubblico, al quale gli interessati sono invitati a partecipare, presso la sede provinciale di Viale J. Barozzi n. 340 - Servizio Amministrativo LL.PP. - Unità Operativa Concessioni.

Data ed ora dell'eventuale sorteggio, i risultati dello stesso, come pure la/le data/e di convocazione per la/le eventuale/i successiva/e giornata/e d'esame saranno pubblicati sul sito web dell'Ente:

<http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=7&IDSezione=856>

ART. 8 – ESITO DELL'ESAME

Al termine della seduta d'esame, la commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami (idonei e non idonei),

L'esito finale di entrambi gli esami (insegnanti/istruttori) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sopra indicato, mediante adozione di atto dirigenziale, per almeno 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso verbale.

In ciascun attestato sarà indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore di guida anche le tipologie di cui all'art. 6 lettera D. punti 1. 2. 3. del presente bando (*abilitazione di istruttore completa, abilitazione istruttore parziale, abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari.

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Modena si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere, utilizzo o formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – Segreteria Esami Insegnanti ed Istruttori Fontanesi Margherita tel. 059.209910 e Pacchioni M. Teresa tel. 059 209630.

ART. 10 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario P.O. dell'Unità Operativa Concessioni – Area Lavori Pubblici, Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni .

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine è previsto entro 150 giorni, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 secondo periodo del presente Bando.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003)

S'informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

- i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Amministrativo Lavori Pubblici in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Modena sede in viale Martiri della Libertà, n. 34 – 41121 Modena. Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni con sede presso gli uffici di Via Giardini 474/c 41124 Modena, al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
- Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.